

BOZZE DI STAMPA

30 marzo 2022

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9,
recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste
suina africana (PSA) (2533)**

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

TARICCO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, ivi incluse le aree protette, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano il Piano Regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e, quando previsto, l'eradicazione della peste suina africana, nei suini da allevamento e nella specie cinghiale. In particolare, per la popolazione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), è necessario effettuare la ricognizione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione dei metodi ecologici, delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo.»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1 ritenuto in linea con le disposizioni del presente decreto inviano il piano medesimo per una valutazione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste suina e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.»

1.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale», sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluse le aree protette».

1.2

ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: « le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano», inserire le seguenti: «anche avvalendosi di un Comitato Tecnico Scientifico da loro nominato, che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 15, del decreto legislativo n. 54 del 2004».

1.3

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 1 sostituire le parole: «il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella», con le seguenti: «della popolazione della specie cinghiale, ivi incluse le aree protette.».

1.4

MAGORNO

Ritirato

*Al comma 1, sostituire le parole «e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include» con le seguenti: «e, quando previsto, l'eradicazione della peste suina africana. In particolare, per la popolazione della specie cinghiale (*Sus scrofa*), è necessario effettuare»*

1.6

RUSSO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include» aggiungere le seguenti: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione»;*

b) *al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» aggiungere le seguenti: «di cinghiale»;*

c) *al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie»;*

d) *al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti»;*

e) *al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione»;*

f) *al comma 4, dopo le parole: «Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana» sopprimere le seguenti parole: «e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari»;*

g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruento per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento preventivo.»

1.7

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «...nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione»;

b) *dopo le parole:* «la ricognizione della consistenza della specie» *aggiungere:* «di cinghiale»;

c) *sostituire le parole:* «dei metodi ecologici» *con le seguenti:* «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie»;

d) *dopo le parole:* «delle aree di intervento diretto, delle modalità» *sopprimere le seguenti:* «dei tempi e degli obiettivi annuali».

e) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

b-ter) regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

b-quater) regolamento delegato (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019;

b-quinques) decreto legislativo n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE.»;

Sopprimere il comma 3;

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari».

b) *sopprimere le seguenti parole:* «fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non»;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento.»

1.8

NATURALE, PIRRO

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include», *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione,».

1.9

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include» *aggiungere le seguenti:* «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione».

1.10

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus*

scrofa), che include» *inserire le seguenti*: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione».

1.11

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 1, dopo le parole: «la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*), che include» *inserire le seguenti*: «in via prioritaria, parametri tecnici di biosicurezza per gli allevamenti suinicoli articolati per tipologia produttiva e modalità di allevamento o detenzione».

1.14 (testo 3) [id. a 1.12 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» *inserire le seguenti* «di cinghiale» *e sostituire le parole* «dei metodi ecologici» *con le seguenti* «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione».

1.13

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» *aggiungere le seguenti*: «di cinghiale».

1.15

NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» *inserire le seguenti*: «di cinghiale».

1.16

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei metodi ecologici».

1.17

NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie».

1.18

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici» con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie».

1.19

NATURALE, PIRRO, PERILLI

Al comma 1, sostituire le parole: «dei metodi ecologici», con le seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici tra cui restrizioni alle attività venatorie».

1.20

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES,
SBRANA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, dei tempi e degli obiettivi annuali».

1.21

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «delle aree di intervento diretto, delle modalità» sopprimere le seguenti: «, dei tempi e degli obiettivi annuali».

1.22

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana».

1.23

NUGNES

Alla fine del comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».

1.24

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che

valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti».

1.25

NATURALE, PIRRO

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, della Commissione del 7 aprile 2021, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti.»

1.26

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Per prevenire e ridurre la mobilità della specie cinghiali è vietato il prelievo in ogni forma collettiva, quali la braccata, la battuta e la girata, sia in attività di caccia che di controllo.»

1.28

MAGORNO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di eradicare la PSA nelle aree infette e prevenire la sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi per l'eradicazione della PSA entro 30 giorni dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute.»

b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «comma 1-bis».

c) al comma 3, dopo le parole: «Piani regionali», inserire le seguenti: «di cui al comma 1-bis»

d) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Piani regionali di cui al comma 1 sono approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere, qualora già in precedenza definiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre i piani regionali di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere del Centro di referenza nazionale per la peste suina africana. Tali pareri sono da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio.»

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «tempestivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1» aggiungere le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,»;

b) al comma 1, dopo le parole: «è nominato un Commissario straordinario con compiti di» aggiungere le seguenti: «concorrere all'attuazione,»;

c) al comma 1, sostituire le parole: «prevenire e contenere» con le seguenti: «eradicare e prevenire»

d) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) coordina le attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, in collaborazione con i servizi regionali competenti, comprese le strutture amministrative nonché gli enti territorialmente competenti;»

1.29

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di eradicare la PSA nelle aree infette e prevenire la sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi per l'eradicazione della PSA entro 30 giorni dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute.»

Conseguentemente, al medesimo articolo:

- ai commi 2 e 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 1-bis»;

- al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I Piani regionali di cui al comma 1 sono approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere, qualora già in precedenza definiti dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e adottati previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), mentre i piani regionali di cui al comma 1-bis sono adottati previo parere del Centro di riferimento nazionale per la peste suina africana. Tali pareri sono da rendere entro venti giorni dalla richiesta della regione o della provincia autonoma competente per territorio» e al secondo periodo sostituire le parole: «di cui al comma 1,» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis,».

Conseguentemente, all'articolo 2:

- al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «, commi 1 e 1-bis,»;

- al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) coordina le attività di cui all'articolo 1, comma 1 e 1-bis, in collaborazione con i servizi regionali competenti, comprese le strutture amministrative veterinarie delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, le strutture sanitarie pubbliche, le strutture amministrative e tecniche regionali nonché gli enti territorialmente competenti;»

- al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis».

1.30

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di eradicare la PSA nelle aree ufficialmente infette e prevenire la sua diffusione nei territori confinanti con tali aree, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coinvolte adottano un piano di programmazione degli interventi per l'eradicazione della PSA entro 30 giorni dal primo caso confermato e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in conformità con le disposizioni del Ministero della Salute».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire le parole «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;*

b) *al comma 3 sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui al comma 1-bis»;*

c) *al comma 4, sostituire le parole: «di cui al comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».*

1.31

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il prelievo di cinghiali è ammissibile esclusivamente nei territori in cui sia stata individuata e circoscritta un'area infetta da Peste Suina Africana conformemente all'articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e all'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ed è disposto in tali casi con provvedimento attuativo del Piano da parte della Regione, previo specifico parere vincolante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che valuta entro venti giorni anche le ricadute generali di tali provvedimenti sulla biodiversità alla luce dei tempi e modi proposti.».

1.32

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il piano regionale di cui al comma 1, in particolare prevede:

- a) la definizione delle aree soggette a restrizione;
- b) il posizionamento della recinzione finalizzata al confinamento delle popolazioni di cinghiali selvatici;
- c) la regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria;
- d) le azioni nei confronti dei suidi allevati;
- e) le attività di informazione al pubblico e a tutti i fruitori del territorio, ivi compresi gli escursionisti, comprensive di realizzazione e posizionamento di adeguata cartellonistica;

f) le attività di formazione per allevatori, agricoltori, cacciatori ed operatori economici;

g) le eventuali deroghe ai divieti previsti da ordinanze interministeriali e da eventuali altri dispositivi ministeriali a seguito di regolamentazione delle varie attività, ivi incluse quelle all'aperto.»

1.34

NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «I Piani regionali di cui al comma 1 sono adottati in conformità alle disposizioni:» (prima dell'elenco già esistente) aggiungere le seguenti: «a) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016; b) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019; c) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019; d) D. Lgs. n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE 7)»

1.33 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

"a01) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

a02) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

a03) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019";

1.35

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, lettera b) aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché le indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate sul sito internet del medesimo Istituto.».

1.36

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

«b-bis) REGOLAMENTO (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016;

b-ter) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019;

b-quater) REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/689 del 17 dicembre 2019;

b-quinquies) D. Lgs. n. 54/2004, in attuazione della Direttiva 2002/60/CE.»

1.37

NATURALE, PIRRO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione;».

1.38

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Sopprimere il comma 3.

1.39

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Sopprimere il comma 3.

1.40

NUGNES

Sopprimere il comma 3.

1.42

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le regioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso inviano i propri piani per una valutazione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste suina e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni».

1.41 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano i propri piani per una valutazione all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e al centro di referenza nazionale per la peste suina, e li adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni.»

1.43

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «I Piani regionali di cui al comma 1 sono» *aggiungere le seguenti:* «approvati secondo la normativa di settore vigente, integrano i piani attualmente in essere se adottati in precedenza dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, e sono».

1.44

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES,
SBRANA

Al comma 4, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

1.45

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Ritirato

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».

1.46

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».

1.47

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e».

1.48

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES,
SBRANA

Al comma 4 sopprimere le parole: «e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari».

1.49

NUGNES

Al comma 4, dopo le parole: «Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana» sopprimere le seguenti: «e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari».

1.50

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e dell'esigenza di adottare con urgenza sistemi di controllo della specie cinghiale finalizzati a ridurre i rischi sanitari».

1.51

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES,
SBRANA

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «I piani regionali di cui al comma 1» sopprimere le parole: «fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia ambientale, non».

1.52

NUGNES

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «i Piani regionali di cui al comma 1» sopprimere le seguenti: «fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non».

1.53

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «fermo restando il rispetto della normativa dell'Unione in materia di valutazione ambientale, non».

1.54

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 4, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «È disposto il divieto di ogni reimmissione di cinghiali nel territorio nazionale anche nelle aziende faunistiche venatorie e agri-faunistiche venatorie nonché il divieto di effettuare vendite di animali attraverso il canale di internet in siti di e-commerce. A tal fine, i piani regionali di cui al comma 1, devono prevedere severi e rigorosi controlli per debellare eventuali allevamenti clandestini e verificare la presenza dei requisiti sanitari e di sicurezza idonei ad evitare fughe, in particolare le recinzioni degli animali allevati, nonché a scongiurare pratiche illegali quali le immissioni e i foraggiamenti di cinghiali.».

1.55

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In vista del raggiungimento degli obiettivi previsti nei piani regionali per affrontare la fase di emergenza, i medesimi comprendono interventi di depopolamento della specie cinghiale nelle zone infette, ad alto rischio e di sorveglianza, che avvengono in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e agli articoli 22 e 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.»

1.56

TARICCO

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi della polizia provinciale, dei coadiutori e dei soggetti specificatamente abilitati al prelievo venatorio. All'interno delle aree protette i prelievi sono attuati dal personale d'istituto e da coadiuvanti formati e abilitati. La vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni di prelievo è esercitata dal Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri nonché dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio e dalle autorità locali competenti in materia.».

1.57

MAGORNO

Ritirato

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il primo periodo con il seguente:* «Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano i piani di cui al comma 1 avvalendosi della polizia provinciale, dei coadiutori e dei soggetti specificatamente abilitati al prelievo venatorio.».

b) *all'ultimo periodo, sostituire le parole* «dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio» *con le seguenti:* «dalle autorità competenti locali in materia».

1.58

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *Al primo periodo, sostituire le parole da:* «delle guardie provinciali» *fino alla fine, con le seguenti:* «della polizia provinciale e dei Carabinieri forestali»;

2) *Sopprimere il secondo periodo;*

3) *Al terzo periodo, dopo le parole: «dell'arma dei carabinieri» inserire le seguenti: «delle polizie provinciali e delle guardie venatorie regionali».*

1.59

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 5, sostituire le parole: «delle guardie provinciali» con le seguenti: «della polizia provinciale».

1.60

PIRRO, NATURALE

Al comma 5, dopo le parole: «guardie provinciali», inserire le seguenti «e regionali e metropolitane»

1.61

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «guardie provinciali», inserire le parole: «e regionali».

1.62

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Ritirato

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «e dei soggetti abilitati» con le seguenti: «, dei soggetti abilitati»;*

b) *dopo le parole: «metodi selettivi» aggiungere le seguenti: «e di coloro che sono formati in base alle disposizioni normative vigenti».*

1.63

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « e dei soggetti abilitati» con le seguenti: «, dei soggetti abilitati»;*

b) *dopo le parole: « metodi selettivi» aggiungere le seguenti: « e di coloro che sono formati in base alle disposizioni normative vigenti».*

1.64

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 5, sostituire le parole: «abilitati alla caccia con metodi selettivi» con le seguenti: «specificatamente abilitati al prelievo venatorio».

1.65

ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Al comma 5, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di coloro che sono formati in base alla norme vigenti, nonché dei servizi regionali della protezione civile».

1.66

PIRRO, Giuseppe PISANI

Ritirato

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: «, dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale»

1.27 (testo 3) [id. a 1.74 (testo 3)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilità della specie cinghiale, è vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia.»

1.67

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e ittiche, per la conservazione della biodiversità e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio, nei periodi di divieto e nelle ore notturne anche con l'uso di mezzi ottici e di sistemi di visione notturna che garantiscano le necessarie condizioni di sicurezza. Le attività di contenimento di cui al primo periodo non costituiscono esercizio di attività venatoria. Le regioni possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale o, se istituito, il competente Istituto regionale per la fauna selvatica, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura.

2-bis. I piani di controllo numerico di cui al comma 2 sono attuati a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che possono avvalersi:

- a) del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;
- b) delle guardie venatorie;
- c) degli agenti delle polizie locali purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio;

e) di cittadini in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale dagli altri organi competenti a livello regionale;

f) di proprietari o conduttori di fondi, sui quali si attuano i piani medesimi, in possesso del requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto, in possesso di licenza per l'esercizio venatorio, autorizzati all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate, previa frequenza di corsi di formazione coordinati dalla polizia provinciale dagli altri organi competenti a livello regionale."».

1.68

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, il comma 2 dell'articolo 19 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 19.

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province. Il suddetto personale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza

per l'esercizio venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni interessati."»

1.69

PARENTE, MAGORNO

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'articolo 19, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province. Il suddetto personale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni interessati."»

1.70

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento

della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche legate alla presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province. Il suddetto personale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie Locali, di operatori abilitati dalle regioni, anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative, previa frequenza di appositi corsi validati dall'ISPRA. Tutte le figure delle quali è previsto l'avvalimento devono essere munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree urbane i piani regionali sono attuati sentiti i Comuni interessati."»

1.71

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province il quale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie locali, di operatori abilitati

dalle regioni anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative previa frequenza di corsi appositamente validati dall'ISPRA e muniti di licenza per l'esercizio venatorio."»

1.72

CALIGIURI, BERARDI

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per la sicurezza stradale, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e nei contesti urbani. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA. Qualora l'Istituto verifichi l'inapplicabilità e l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dal personale di istituto delle regioni e delle province il quale potrà altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, dei Carabinieri forestali, degli agenti delle Polizie locali, di operatori abilitati dalle regioni anche afferenti ad associazioni, a società private e a cooperative previa frequenza di corsi appositamente validati dall'ISPRA e muniti di licenza per l'esercizio venatorio."»

1.73

TARICCO

Ritirato

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Ai fini della prevenzione del rischio di ulteriore diffusione della peste suina africana (PSA) e per consentire la gestione del contenimento della specie di ungulati in sovrannumero con interventi in ambito urbano, e più in generale per una più efficace gestione delle problematiche legate alla

presenza di fauna selvatica, anche in ambito urbano, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano altresì, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei fondi in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, ai boschi e alle foreste, ai beni aziendali o alle opere di sistemazione agraria a svolgere le attività di cattura e abbattimento della specie cinghiale. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente comma devono essere trasmesse dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano alle prefetture, nonché agli organi di Polizia locale o alla stazione dei Carabinieri Forestali, Ambientale ed Agroalimentare territorialmente competenti per lo svolgimento dei necessari controlli che possono essere delegati a guardie venatorie volontarie.

3-ter. Nel caso in cui i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei predetti fondi siano privi di licenza per l'esercizio venatorio possono delegare alla realizzazione delle attività di cattura o abbattimento i cacciatori che abbiano partecipato a corsi di preparazione organizzati dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano sulla base di programmi concordati con l'ISPRA.

3-quater. Le attività di cui al precedente comma 3-bis non costituiscono esercizio venatorio.

3-quinquies. I capi abbattuti nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 3-bis restano nella disponibilità dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, fatto salvo l'obbligo di procedere ad accertamenti sanitari ai fini della immissione in commercio delle carni.

3-sexies. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'imprenditore agricolo esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni, anche manipolate o trasformate, di cinghiali abbattuti ai sensi del precedente comma 3-bis.»;

b) all'articolo 18, comma 2, dopo le parole "nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1" sono inserite le seguenti: "ad eccezione delle specie cacciabili previste al precedente comma 1 lettera d)";

c) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole "purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio" sono inserite le seguenti: "ovvero per l'uso sportivo".»

1.75

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di massimizzare l'efficacia degli interventi di controllo riducendo gli effetti collaterali di disturbo o dispersione della fauna, le guardie provinciali e regionali sono autorizzate, all'interno dei centri abitati, in deroga alle disposizioni della legge 18 aprile 1975, n. 110 ad acquisire, detenere ed utilizzare nelle attività di controllo sia i soppressori o moderatori di rumore, sia calibri diversi da quelli consentiti per l'attività venatoria di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

1.76

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei casi di presenza dei cinghiali all'interno di aree urbane ricadenti in zona infetta, con particolare riferimento ai grandi centri abitati, vengono intraprese iniziative finalizzate a limitare la possibilità di contatto e interscambio con le popolazioni della specie presenti nelle adiacenti aree agro-silvo- pastorali.».

1.77

ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In caso di inadempienza o di mancato raggiungimento dei risultati stabiliti nei piani da parte degli soggetti titolati all'esecuzione degli interventi di contenimento, la Regione adotta provvedimenti per incaricare altri soggetti abilitati ad intervenire in surroga per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano regionale.»

1.78 (testo 2) [id. a 1.80 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le Province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla *Trichinella* spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute.»

1.79

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «In caso di riscontro di alterazioni al normale comportamento dei soggetti cinghiali abbattuti o riscontro di soggetti morti per ogni causa, compresi gli incidenti stradali, in ogni regione o provincia autonoma deve essere attivato un sistema che garantisca che tali soggetti siano sottoposti ad approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio».

1.81

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 6, sostituire le parole: «Sistema informativo veterinario (VE-TINFO) del» *con le seguenti:* «nei sistemi informatici già attivi presso il».

1.82

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Ritirato

Al comma 7 sostituire le parole: «e modalità di allevamento» con le seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all'area infetta.».

1.83

ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: « e modalità di allevamento» con le seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all'area infetta.».

1.84

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 7 sostituire le parole: « e modalità di allevamento» con le seguenti: «, modalità di allevamento e per vicinanza all'area infetta.».

1.85

TARICCO

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «e modalità di allevamento» inserire le seguenti: «, e per vicinanza all'area infetta.»;*

b) *al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Le recinzioni» inserire le seguenti: «e le strutture delimitanti»;*

c) *dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Al fine di garantire l'attività di controllo della popolazione di cinghiali, necessaria all'eradicazione della PSA, si procede ad installare le opportune recinzioni che confinino tale popolazione. Tali installazioni sono realizzate in deroga alle disposizioni regolamentari in materia di edilizia e ambientale.».*

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle mi-

sure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all'articolo 1, comma 7-bis.»

1.86

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Al comma 7 sostituire la parola: «recinzioni» con le seguenti: «strutture delimitanti».

1.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «degli animali» con le seguenti: «dei suini».

1.89

ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.89

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «delle pertinenti norme di biosicurezza», inserire le seguenti: « nonché quelle necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico».

1.90

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 7, dopo le parole: «norme di biosicurezza» inserire le seguenti: «, nonché di quelle necessarie al contenimento delle popolazioni di cinghiale selvatico,».

1.91

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi», *con le seguenti:* «e le altre opere di confinamento, sono temporanee, per il periodo necessario all'eradicazione della PSA, e sono realizzate in deroga alle disposizioni del codice della strada, dlgs 285/1992 e s.m.i., alle disposizioni in materia di procedimento espropriativo, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i. e a quanto previsto dal codice degli appalti, dlgs 50/2016 e s.m.i. in materia di affidamento dei lavori e servizi, programmazione e progettazione degli interventi. Inoltre tali installazioni costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle Città Metropolitane e regionali e alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle città metropolitane e regionali, nonché della disciplina in materia idrogeologica.».

1.92

MAGORNO

Ritirato

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi» *con le seguenti:* «qualora realizzate senza opere murarie, costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. b) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Esse sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle Città Metropolitane e regionali.»

1.93

BOLDRINI

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «sono realizzate anche in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi» con le seguenti: «costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380, rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e sono realizzate anche in deroga alle disposizioni della disciplina urbanistica ed edilizia comunale, provinciale, delle Città Metropolitane e regionali.»

1.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi».

1.94

DE CARLO, ZAFFINI, LA PIETRA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Al fine di contenere la diffusione della peste suina africana fra le specie selvatiche e la propagazione negli allevamenti suinicoli, è istituito un fondo di 10 milioni di euro finalizzato all'acquisto e all'installazione di materiale destinato alla delimitazione e recinzione del territorio interessato dall'epidemia.».

Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 8, pari ad euro 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190»

b) *al comma 2, anteporre le seguenti parole:* «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

c) *alla rubrica, sostituire le parole* «Clausola di invarianza finanziaria» *con le seguenti:* «Copertura finanziaria».

1.95

LONARDO, SBRANA, ABATE

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un capitolo di spesa, con una dotazione di 5 milioni di euro nell'anno 2022, destinato all'erogazione di contributi agli agricoltori per la realizzazione di recinzioni elettrificate finalizzate alla salvaguardia delle coltivazioni. All'onere del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 199, della legge 190 del 2014.»

1.96

LONARDO, SBRANA, ABATE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di contenere l'esplosione demografica della specie *sus scrofa* (cinghiale), divenuta specie problematica per l'ambiente, per le produzioni agrozootecniche e per la pubblica incolumità, è istituito presso il dipartimento di prevenzione delle ASL servizi veterinari, l'unità operativa di scopo per fronteggiare l'emergenza, sotto il coordinamento del commissario straordinario di cui al comma 2.»

1.98

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rafforzare l'azione di contrasto alla diffusione della peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, si dispone, altresì, il

divieto del turismo venatorio, in Italia e all'estero, durante l'intero periodo di emergenza.»

1.99

MAGORNO

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire l'attività di controllo della popolazione di cinghiali, necessaria all'eradicazione della PSA, occorre installare le opportune recinzioni che confinino tale popolazione. Tali installazioni sono realizzate in deroga alle disposizioni regolamentari in materia di edilizia e ambientale.»

1.100

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le recinzioni devono essere realizzate includendo anche la zona di sorveglianza come individuata nel Piano regionale di cui al comma 1.».

1.101

NUGNES

Ritirato e trasformato nell'odg G1.101

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento preventivo.».

1.102

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES,
SBRANA

Ritirato e trasformato nell'odg G1.102

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento preventivo».

1.103

PIRRO, NATURALE

Ritirato e trasformato nell'odg n. G1.103

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per i suini sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento preventivo.»

1.97

MANTERO, LA MURA, NUGNES

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, si applicano unicamente le misure di biosicurezza non cruenta per il contenimento della Peste Suina Africana essendo escluso l'abbattimento.».

1.104

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro della transizione ecologica, con proprio atto, anche nell'ambito della prevenzione e il controllo della PSA, interviene presso le regioni affinché esercitino opportune campagne di informazione, anche nei riguardi del mondo venatorio, sulla etologia del cinghiale e sulla sua dinamica demografica in presenza di pressione venatoria che, come comprovato scientificamente, aumenta la capacità riproduttiva degli esemplari, nonché la dispersione dei branchi, la migrazione verso le aree protette e verso i centri urbani non solo vanificando l'azione venatoria bensì aggravando il loro impatto sull'ecosistema.»

1.105

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro della transizione ecologica promuove campagne di informazione sulla preziosa funzione del lupo, immune alla PSA, nell'ambiente quale predatore primario delle popolazioni di cinghiale e del mantenimento o raggiungimento di equilibrio negli ecosistemi.»

1.106

ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA, FREGOLENT

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nelle regioni in cui le positività alla PSA sono già conclamate è consentita la deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente per assunzioni anche a tempo determinato di personale tecnico e di vigilanza. Tali deroghe sono consentite anche per l'assunzione del personale delle autorità competenti locali in materia sanitaria.

7-ter. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 7-bis con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della di-

sposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.107

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto alla diffusione della PSA, il Ministro della transizione ecologica dispone il rafforzamento dell'attività antibraconaggio, con particolare riferimento alla tutela delle popolazioni di lupi, immuni dalla malattia, la cui funzione di predazione naturale delle popolazioni di cinghiali deve essere assicurata su tutto il territorio nazionale.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.1

DE PETRIS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (A.S. 2533),

premesso che:

la PSA Peste Suina Africana, è una malattia zoonotica che colpisce suidi sia di allevamento sia allo stato libero e cinghiali. Tale zoonosi in tempi recenti è stata preceduta da altre forme epidemiche, quali l'aviarria che ha colpito allevamenti intensivi del nostro Paese con il conseguente abbattimento di oltre 14 milioni di animali;

oggi è grande la preoccupazione per le zoonosi e le loro conseguenze sotto il profilo sanitario, ambientale, economico e si pone con urgenza, anche a livello internazionale, la necessità di rivedere il sistema di allevamen-

to intensivo; questo caratterizza alcune regioni italiane, Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna;

come è noto e scientificamente comprovato, gli allevamenti intensivi esercitano un impatto fortissimo sull'ambiente per diversi aspetti- emissioni in atmosfera di gas serra e altri inquinanti, inquinamento dei terreni e dunque delle falde acquifere per lo spargimento dei reflui, deforestazione nel Sud del mondo per la pressione esercitata dalle coltivazioni di cereali e soia destinate per la stragrande maggioranza alle strutture intensive per l'alimentazione degli animali e di cui anche l'Italia è forte importatrice. Tali fattori sono oggi all'attenzione degli organismi internazionali che rilevano l'insostenibilità di questo sistema alimentare. L' insostenibilità si caratterizza anche sotto il profilo biologico, in quanto l'alta densità e l'altissimo numero degli animali detenuti li espone con grande facilità a malattie a cui non può far fronte il consueto sistema di medicalizzazione attraverso la continua somministrazione preventiva di farmaci il cui effetti sono negativi anche per le conseguenze ambientali; occorre sottolineare che i *virus* che colpiscono gli allevamenti possono dare vita a ricombinazioni con la comparsa di altri *virus* sconosciuti;

tale quadro, molto complesso, è oggi ulteriormente aggravato dalla crisi climatica, caratterizzata da lunghe e dure stagioni siccitose o da eventi atmosferici estremi, anche calamitosi, che riducono i raccolti. E' paradossale e inaccettabile che circa la metà dei cereali coltivati sul Pianeta sia destinato all'alimentazione degli animali allevati a scopo alimentare, oltre 75 miliardi detenuti, in condizioni che negano le esigenze etologiche, nelle strutture intensive, mentre diviene più difficile l'accesso delle persone alle risorse alle risorse alimentari. Questo è esoso oggi ancor più oneroso a causa dei gravissimi eventi bellici che da diverse settimane colpiscono l'Europa con la guerra in Ucraina. L'EFSA ha più volte sottolineato la necessità di procedere ad una riduzione della densità e del numero degli animali presenti negli allevamenti; nelle sue Linee Guida nella PAC, Politica Agricola Comune 2021-2027, pur in presenza di forti contraddizioni l'Europa ha sottolineato l'esigenza del raggiungimento di uno sviluppo sostenibile; proprio la sostenibilità dovrà caratterizzare il prossimo futuro per non portare al collasso interi settori della produzione alimentare;

l'Europa con il *Green Deal* ha dato vita ad una grande svolta verde e dalla Ue è stato posto il termine del 2027 per lo smantellamento delle gabbie nei sistemi di allevamento: anche su fortissima pressione dell'opinione pubblica attraverso la campagna *End the Cage Age*. L'opinione pubblica rappresenta un elemento portante del cambiamento in atto, non solo per motivazioni di carattere sanitario, ma per quanto attiene al Benessere animale;

nel febbraio scorso l'Olanda ha assunto l'impegno di ridurre del 30 per cento il numero degli animali detenuti negli allevamenti intensivi ed è di pochi giorni fa la risoluzione ONU sul necessità che l'UNEPT indaghi sulla relazione tra il benessere animale negli allevamenti e l'ambiente.

impegna il Governo

a valutare con urgenza la necessità della riduzione del numero degli animali negli allevamenti intensivi;

a valutare il superamento del sistema nazionale *Classyfarm* in tema di benessere animale, oggetto di forti critiche per la sua genericità e dunque per la scarsa attendibilità, dando invece vita al previsto sistema istituzionale di etichettatura volontario con standard superiori ai requisiti minimi stabiliti dalla legge che, relativamente ai metodi di allevamento, sia articolato in almeno cinque livelli per ciascuna specie e tenga adeguatamente conto dell'etologia di ciascuna specie allevata, della densità degli animali, delle condizioni di trasporto offrendo al cittadino una informazione precisa, accurata, attendibile per ogni singolo prodotto, garantendo la piena, consapevole, libertà di scelta.

G1.89 (già em. 1.89)

ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA, BRUZZONE, FREGOLENT

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

premesso che:

lo stesso reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana;

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

la diffusione della PSA rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare "made in Italy" in tutto il mondo;

la situazione oggi grave, in realtà è nota da tempo, e richiede tutti gli sforzi possibili per evitare ulteriori danni che possano scaturire dal proliferare della malattia;

come evidenza la stessa relazione illustrativa, infatti, se la malattia dovesse sconfinare nelle regioni limitrofe, e quindi in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Toscana, dove sono detenuti la maggior parte dei suini allevati in Italia, i danni sarebbero ingentissimi. Da una stima fatta sulla base dei dati forniti dal Ministero della salute e dall' ISMEA, nel caso in cui si dovesse

verificare tele sconfinamento, sarebbe necessario stanziare risorse pari a circa 1.441.490.120, a titolo di indennità di abbattimento degli animali;

il comparto suinicolo, a causa in primo luogo della presenza della PSA, ed anche dell'incessante aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, sta subendo danni per circa 20 milioni di euro a settimana;

gli effetti scaturiti dalla diffusione della malattia, hanno avuto un impatto enorme su tutta la filiera suinicola e sulle attività economiche site nelle "zona infetta" e sottoposte a restrizioni.

Impegna il Governo

al fine di sostenere la suinicoltura italiana, e tenuto conto della gravità degli effetti lungo tutta la filiera, scaturiti dalle misure via via adottate per arginare la diffusione della malattia, a reperire nel primo provvedimento utile all'esame del Parlamento le risorse necessarie ad indennizzare gli operatori della filiera colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

G1.101 (già em. 1.101)

NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (A.S. 2533).

Premesso che:

- la PSA Peste Suina Africana, è una malattia zoonotica che colpisce suidi sia di allevamento sia allo stato libero e cinghiali.

- La delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus - anche attraverso la predisposizione di reti e barriere - in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto.

- Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.

- Oggi è grande la preoccupazione per le zoonosi e le loro conseguenze sotto il profilo sanitario, ambientale, economico e per tale motivo è stata

introdotto una normativa particolarmente rigorosa diretta all'eradicazione della malattia, anche attraverso l'abbattimento preventivo degli animali.

- In alcune realtà sporadiche e comprovate, i suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare, divenendo veri e propri animali di compagnia. In tali casi è possibile evitare il diffondersi dei contagi attraverso la previsione di adeguati livelli di isolamento.

impegna il Governo a valutare con urgenza la necessità di introdurre una normativa che preveda per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, unicamente le misure di biosicurezza non cruento per il contenimento della Peste Suina Africana con esclusione dell'abbattimento preventivo.

G1.102 (già em. 1.102)

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (A.S. 2533).

Premesso che:

- la PSA Peste Suina Africana, è una malattia zoonotica che colpisce suidi sia di allevamento sia allo stato libero e cinghiali.

- La delimitazione delle zone interessate dalla presenza del virus - anche attraverso la predisposizione di reti e barriere - in cui ricercare e rimuovere le carcasse dei cinghiali dall'ambiente, nonché, nel caso in cui la malattia abbia interessato il settore domestico, prevedendo l'abbattimento e la distruzione dei suini positivi e di tutti gli altri suini presenti all'interno dell'allevamento infetto.

- Ai fini della limitazione della diffusione della malattia è fondamentale anche il controllo delle movimentazioni di suini vivi e dei prodotti derivati, le operazioni di pulizia e disinfezione dei locali e dei mezzi di trasporto degli allevamenti infetti e l'effettuazione delle indagini epidemiologiche volte ad individuare l'origine dell'infezione.

- Oggi è grande la preoccupazione per le zoonosi e le loro conseguenze sotto il profilo sanitario, ambientale, economico e per tale motivo è stata introdotto una normativa particolarmente rigorosa diretta all'eradicazione della malattia, anche attraverso l'abbattimento preventivo degli animali.

- In alcune realtà sporadiche e comprovate, i suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare, divenendo veri e propri animali di compagnia. In tali casi è possibile evitare il diffondersi dei contagi attraverso la previsione di adeguati livelli di isolamento.

impegna il Governo a valutare con urgenza la necessità di introdurre una normativa che preveda per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, che si trovino in zone infette o confinanti, unicamente le misure di biosicurezza non cruento per il contenimento della Peste Suina Africana con esclusione dell'abbattimento preventivo.

G1.103 (già em. 1.103)

PIRRO, NATURALE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

premesso che:

l'articolo 1 del decreto legge in esame reca misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA;

i suidi, laddove sottratti allo scopo produttivo, devono considerarsi a tutti gli effetti non animali "da reddito";

considerato che:

l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza costituisce un sufficiente nonché proporzionato mezzo di prevenzione e di controllo dell'epidemia nei confronti dei suddetti animali sottratti al consumo e detenuti secondo modalità che ne assicurano automaticamente l'isolamento;

nella nota di chiarimento del 04/02/2022 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute recante ad oggetto "Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana" è precisato che "in alcune realtà sporadiche comprovate, suidi vengono detenuti per finalità diverse dalla produzione zootecnica o alimentare" e che "si ritiene derogabile la procedura di macellazione per questi ultimi purché sia garantito il rigoroso rispetto di tutte le misure di biosicurezza utili ad evitare l'infezione da PSA e la sua diffusione";

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, per i suidi sani detenuti come animali da compagnia e non a fini produttivi, i quali si trovino in zone infette o confinanti, l'applicazione delle esclusive misure di biosicurezza non cruen-

te per il contenimento della peste suina africana, ritenendosi escluso l'abbattimento preventivo.

EMENDAMENTI

1.0.1

PERILLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto)

1. All'interno delle zone infette, stabilite in applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 e dell'articolo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, della Commissione del 7 aprile 2021, è vietata qualsiasi forma di attività venatoria, allenamento e addestramento cani, e qualsiasi altra attività inerente alla gestione faunistica che, prevedendo la potenziale interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 comma 5 della presente legge.

2. Nella zone di cui al comma 1, sono altresì vietate, la raccolta dei funghi e dei tartufi, la pesca, il trekking, il mountain biking e le altre attività che, prevedendo la potenziale interazione diretta o indiretta con i cinghiali infetti o potenzialmente infetti, comportino un rischio per la diffusione della malattia. Dal divieto di cui al presente comma sono escluse le attività connesse alla salute, alla cura degli animali detenuti e selvatici nonché alla salute e cura delle piante, comprese le attività selvicolturali.

3. Nelle medesime zone di cui al comma 1, si fa divieto di qualunque pratica di foraggiamento di cinghiali allo stato brado, di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici per finalità diverse da quella finalizzata alla macellazione e della carne, nonché della movimentazione di carne di cinghiale e altri prodotti derivati al di fuori delle medesime zone stabilite.»

1.0.2

MAGORNO

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Misure a sostegno degli allevamenti avicoli e suinicoli interessati da peste suina africana)

1. Per le attività di allevamento avicolo o suinicolo che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei territori dello Stato, considerati a rischio di contaminazione del virus responsabile della peste suina africana, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro, relativi al periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali e ai coltivatori diretti con riferimento alla contribuzione dovuta per il primo trimestre 2022.

3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano compatibilmente con la vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

5. Agli oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

1.0.3

BERUTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Interventi a sostegno delle attività economiche danneggiate dalle misure di contenimento della peste suina africana)

1. Per i soggetti che svolgono attività economiche nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per l'emergenza della peste suina africana sono prorogati al 31 luglio 2022 i termini aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 per i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, e all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022.»

Art. 2

2.5

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 1, dopo le parole «Commissario Straordinario con compiti di» aggiungere le seguenti: «concorrere all'attuazione,».

Conseguentemente eliminare la parola: «attuazione» dopo le parole: «coordinamento e monitoraggio».

2.1 (testo 2) [id. a 2.3 (testo 2), 2.2 (testo 2)]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo le parole «poste in essere» sostituire le parole «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» con le seguenti:

«per prevenire contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorrere alla relativa attuazione».

2.6

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 1, sostituire le parole: «prevenire e contenere» con le seguenti: «eradicare e prevenire».

2.7

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a), con la seguente:* «a) coordina le attività di cui all'articolo 1, in collaborazione con i servizi regionali competenti, comprese le strutture amministrative nonché gli enti territorialmente competenti e con i soggetti proprietari e gestori di tratti o reti autostradali per la realizzazione degli interventi necessari alla gestione dell'emergenza»;

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:* «a-bis) coordina l'Unità di crisi centrale di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183"»;

c) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* «b-bis) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di prevenzione, contenimento e eradicazione della diffusione della peste suina africana compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le recinzioni, le strutture e gli strumenti necessari ad assicurare il contenimento dei cinghiali selvatici».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere il comma 4.

2.8

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) verificare, al fine di una efficace azione preventiva su tutto il territorio nazionale, il pieno rispetto dell'art. 19 della legge 157 del 1992, applicare in modo sistematico esperienze di livello europeo nel campo della dissuasione dei selvatici, della protezione degli allevamenti, degli standard di biosicurezza, nonché prevedere il rafforzamento dell'attività antibraconaggio, con particolare riferimento alla tutela delle popolazioni di lupi, immuni dalla PSA, la cui funzione di predazione naturale delle popolazioni di cinghiali deve essere assicurata.».

2.9

MAGORNO

Ritirato

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici.»

2.10

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) adotta gli atti necessari a dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana, compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera della recinzione per il contenimento dei cinghiali selvatici.»

2.11

CALIGIURI

Ritirato

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana, compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera delle installazioni per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all'articolo 1, comma 7.».

2.12

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 2 aggiungere la seguente lettera:

«*b-bis*) adotta gli atti necessari per dare attuazione alle misure straordinarie di eradicazione e prevenzione della diffusione della peste suina africana, compresi quelli funzionali all'acquisizione di beni e servizi, ivi compresa la messa in opera delle installazioni per il contenimento dei cinghiali selvatici di cui all'articolo 1, comma 10.».

2.13

CIAMPOLILLO

Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) verifica che gli animali da abbattere siano stati definiti infetti solo in presenza di comprovata diagnosi in seguito ad analisi di laboratorio e strumentali.»

2.14

BERUTTI

Al comma 2 dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dispone, in sintonia con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

2.4 (testo 3) [id. a 2.37 (già 1.87 (testo 2) e 2.38 (già 1.88 (testo 2))]

LE COMMISSIONI RIUNITE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi, a tal fine, delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nei limiti dell'importo complessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di pro-

prietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.»

b) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da *2-bis* a *2-quinquies*, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da *2-bis* a *2-quinquies*, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.».

2.15

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario assegna un ulteriore termine di trenta giorni decorsi i quali provvede in via sostitutiva.»

2.16

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Qualora le regioni o le province autonome non adottino nel termine previsto i piani di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario assegna un ulteriore termine di trenta giorni decorsi i quali provvede in via sostitutiva.»

2.17

MAGORNO

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario procede in ogni caso all'adozione del piano».

2.18

MAGORNO

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «Il Commissario straordinario» inserire le seguenti: «, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,»;*

b) *sostituire le parole «relativamente alle misure» con le seguenti: «al fine di individuare le necessarie misure attuative».*

2.19

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 4, dopo le parole: «Il Commissario straordinario» inserire le seguenti: «, sentite le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,».

2.20

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 4, sostituire le parole «relativamente alle misure» con le seguenti: «al fine di individuare le necessarie misure attuative».

2.21

ZULIANI, BRUZZONE, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Al comma 4, sopprimere le parole: «, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica».

2.22

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica».

2.23

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transazione ecologica».

2.24

MAGORNO

Ritirato

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il Commissario straordinario, per l'esercizio dei compiti assegnati, si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con almeno 10 unità di personale. Inoltre si avvale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale e degli uffici del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Ministero della Transizione ecologica, regioni, province città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della Salute, Comando dell'Unità Forestali, ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute assicura il necessario supporto per lo svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario.»

2.25

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «dal presente articolo».

2.26

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole* «degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle seguenti amministrazioni: Ministero della salute, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica, regioni, province, Città metropolitane, comuni, Comando Carabinieri per la tutela della salute, Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» *con le seguenti:* «di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenza costituita con decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e composta da un contingente massimo di personale pari a 15 unità di cui fino ad un massimo di tre unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali previ intesa con questi ultimi in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario Straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni con esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127 in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori degli uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determina con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai di-

rigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 3».

b) *eliminare i seguenti periodi*: «A tale fine la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari è potenziata con un contingente massimo pari a dieci unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e delle Forze armate. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.».

2.27

DE PETRIS, ERRANI, BUCCARELLA, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO, NUGNES, SBRANA

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari» *inserire le seguenti*: «polizie provinciali e guardie venatorie regionali».

2.28

PIRRO, Giuseppe PISANI

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «dell'Arma dei Carabinieri», inserire le seguenti: «, dei Corpi Forestali delle Regioni a Statuto Speciale»

2.31 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» inserire le seguenti: «nonché può avvalersi di una rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino».

2.29

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2.30

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, sostituire le seguenti parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» con le seguenti: «compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

2.32

ZULIANI, BRUZZONE, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e può avvalersi di servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti, nonché di soggetti formati in base alle norme vigenti».

2.33

MAGORNO

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti».

2.34

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Al comma 6, dopo le parole: «del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite» aggiungere le seguenti: «e può avvalersi dei servizi regionali di protezione civile sulla base di protocolli definiti».

2.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento» inserire le seguenti: «o del rinnovo».

2.35

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2022, versati su apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

2.0.1

BRUZZONE, ZULIANI, FREGOLENT, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sostegno a favore delle imprese danneggiate a seguito della diffusione della PSA)

1. Alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, che a seguito delle misure adottate in conseguenza della diffusione del virus sono state impossibilitate a svolgere appieno la propria attività e che dal 13 gennaio 2022, data di adozione dell'Ordinanza del Ministero della Salute "Misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici", hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto alla media conseguita nel quinquennio precedente, ad eccezione delle imprese di più recente costituzione per le quali si prende a riferimento il periodo di attività, è riconosciuto, a domanda, un contributo a fondo perduto, nel limite

massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2022. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti al periodo di riferimento.

2. I criteri e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Alle imprese di cui al comma 1, è riconosciuta altresì la sospensione del termine dei versamenti fiscali, tributari e contributivi, in scadenza alla data del 13 gennaio 2022. I versamenti sospesi ai sensi del precedente periodo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.2

ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, FREGOLENT, BRUZZONE, LUNESU, CANTÙ, DORIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari e altre forme di finanziamento)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti all'interno della zona infetta istituita con Decreto direttoriale del Ministero della Salute n. 583 del 11 gennaio 2022, la cui attività è stata danneggiata per effetto delle disposizioni adottate in conseguenza della diffusione della peste suina africana, le medesi-

me possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, della sospensione dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale in scadenza prima del 31 dicembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

Art. 3

3.1

BERUTTI

Al comma 1 dopo le parole: «fondi agricoli» aggiungere le seguenti: «, o di fruizione dei sentieri per attività ricreative».

3.2

PIRRO, Giuseppe PISANI

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «in misura di euro 500», con le seguenti: «da un minimo di euro 250 ad un massimo di euro 1500».

Art. 4

4.0.1

ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, FREGOLENT, BRUZZONE, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)

1. Al fine di far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di suini, a seguito della diffusione della Peste suina africana (PSA), di garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore suinicolo, di rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, di migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché di promuovere l'innovazione, di contribuire a fondo perduto alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione di carne e di trasformazione di carne, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto legge 29 marzo 2019, convertito con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2019 n. 44, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»

Art. 5

5.1

MAGORNO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri necessari al rafforzamento della sorveglianza passiva attuato dalle regioni interessate dalla zona infetta, e le regioni confinanti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 28 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Le amministrazioni interessate, con l'esclusione di quelle previste dal comma 2 dell'articolo 1, provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.2

TARICCO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.3

BOLDRINI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 5 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale dello Stato.

3. Agli oneri necessari al rafforzamento della sorveglianza passiva attuato dalle regioni interessate dalla zona infetta, e le regioni confinanti, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

5.4

ZAFFINI, LA PIETRA, DE CARLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 29 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire le parole: «Clausola di invarianza finanziaria» con la seguente: «Copertura finanziaria».

5.5

MAGORNO

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Le amministrazioni interessate, con l'esclusione di quelle previste dal comma 2 dell'articolo 1, provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

5.6

CALIGIURI, BERARDI, GALLONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto - legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 e ss. Integrazioni e modificazioni.»

5.7

LA PIETRA, ZAFFINI, DE CARLO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Agli oneri necessari allo svolgimento dell'attività del Commissario di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge, pari complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e 2023 si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 e ss. Integrazioni e modificazioni.

TITOLO

Tit.1

BRUZZONE, FREGOLENT, ZULIANI, VALLARDI, PIZZOL, LUNESU, CANTÙ,
DORIA

Ritirato

Sostituire il titolo con il seguente: «Misure urgenti per eradicare la peste suina africana ed arrestarne la diffusione».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 1:

al comma 2:

alla lettera a), sostituire le parole: «delle peste suina» con le seguenti: «della peste suina»;

alla lettera b), dopo le parole: «di suini selvatici"» inserire le seguenti: «del Ministero della salute,»;

al comma 4, sostituire le parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» con le seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa dell'Unione» inserire la seguente: «europea»;

al comma 5, sostituire le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» con le seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»;

al comma 6, sostituire le parole: «igienico sanitario» con la seguente: «igienico-sanitario»;

al comma 7, dopo le parole: «per gli allevamenti suinicoli» inserire il seguente segno di interpunzione: «,».

All'articolo 2:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «e distruzione» con le seguenti: «e della distruzione»;

al comma 3, sostituire le parole: «, degli affari regionali e le autonomie» *con le seguenti:* «e per gli affari regionali e le autonomie,»;

al comma 4, sostituire le parole: «Il Commissario straordinario si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia» *con le seguenti:* «Il Commissario straordinario si avvale, relativamente alle misure per il contrasto della peste suina africana in Italia, del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44»;

al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» *con le seguenti:* «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» *e, al terzo periodo, sostituire le parole:* «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» *con le seguenti:* «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»;

al comma 7, sostituire le parole: «al Parlamento» *con le seguenti:* «alle Camere»;

al comma 9, dopo le parole: «Commissario straordinario» *sopprimere il seguente segno di interpunzione:* «,» *e sostituire le parole:* «al Parlamento» *con le seguenti:* «alle Camere».

All'articolo 3:

sostituire la rubrica con la seguente: «Obblighi di segnalazione e sanzioni».
